

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di n. 2 buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto (BFP n° 000.608, in data 15.7.1986 dal valore nominale di lire 500.000 e BFP n° 000.092, recante data 15.7.1986 dal valore nominale di lire 100.000) e lamenta che quest'ultimo, cessato il periodo di fruttuosità dei buoni, procedeva al rimborso degli stessi applicando dei saggi di interesse sensibilmente inferiori a quelli riportati a tergo dei titoli per il periodo di che va dal 21° al 30° anno, così penalizzando l'istante che, insoddisfatto dell'interlocuzione avviata a mezzo reclamo, ricorre all'Arbitro per vedere accertate le proprie ragioni e, in particolare, per sentir dichiarare il convenuto tenuto al rimborso per ciascuna rendita bimestrale nel periodo successivo al 20° anno e fino al 1° gennaio del 31° anno successivo a quello di emissione, per un importo equivalente ad euro 2.441,71. Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento. In particolare, parte resistente eccepisce che: 1) i buoni postali fruttiferi ordinari di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986. La tabella del decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); 2) il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni



quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; 3) detto decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici Postali, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"): in particolare, l'art. 4 del citato decreto prevedeva che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* mentre l'articolo 5 stabiliva che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q], oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P", emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*; 5) il Decreto prevedeva, inoltre, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione); 6) il ricorrente e la loro dante causa erano a conoscenza sin dalla data del rilascio del buono che lo stesso apparteneva alla serie "Q" a motivo dell'apposizione del timbro sul fronte e sul retro del buono ed erano conseguentemente a conoscenza (o comunque avrebbero potuto avere conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza) della misura dei tassi di interesse dei buoni della serie "Q", né può ritenersi che abbia sottoscritto un buono senza neppure informarsi di quale fosse la resa del suo deposito, senza andare a verificare il D.M. 13.6.1986 pubblicato su Gazzetta Ufficiale che stabilisce i tassi di interesse del buono, senza chiedere chiarimenti all'intermediario; 7) la convenuta ha apposto il timbro contenente la indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12%, ed il timbro si sostituisce a tutto quanto originariamente stampato sulla parte posteriore (o sul retro) del modulo del buono, essendo del tutto irragionevole ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono sopra cui è applicato, ad eccezione di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro: in senso conforme rispetto a quanto sopra esposto, la Corte d'Appello di Milano con la recentissima sentenza 16.12.2019, n. 5025 ha ritenuto che: *"un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione. E ciò non solo perché la determinazione dell'oggetto del contratto originato dalla sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi discenderebbe immediatamente dalla disposizione normativa, cosicché l'oggetto del rapporto contrattuale originatosi dalle parti deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1339 c.c., ma anche in ragione del fatto che l'ufficio emittente si è fatto carico dell'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti (pur avendo utilizzato i moduli preesistenti) espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti. La stessa Corte di legittimità, nella richiamata sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, ha osservato sul punto come tali evenienze siano "tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse*



*destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*". E non può ragionevolmente ipotizzarsi che il nuovo regime potesse riguardare soltanto il primo ventennio e non anche l'intero periodo di validità del Buono postale; 8) è alla luce di queste considerazioni che può essere apprezzato il carattere assolutamente eccezionale della soluzione adottata da Cass. civ., S.U., n. 13979/2007: in tale caso, il Giudice di legittimità, a fronte dell'accertamento di un'integrale omissione dei timbri previsti dal decreto ministeriale, ha stabilito che il regime di interessi applicabile nei confronti di un cliente dell'intermediario dovesse essere ricavato dalle stampigliature originariamente riportate sul modulo sottoscritto dal risparmiatore; ma l'applicazione di un simile principio di diritto fondato soprattutto sull'esigenza di tutelare il legittimo affidamento del sottoscrittore, non pare correttamente invocabile nel caso di specie; 9) nella fattispecie *de qua*, l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il Buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime [in relazione all'assenza di precisazione in merito all'ultimo periodo (21°-30°), la resistente richiama altresì le seguenti decisioni (pure allegata alle controdeduzioni): Trib. Bergamo 9 aprile 2019, n. 826 (giudice: Scibetta); Trib. Bergamo 9 aprile 2019, n. 827 (giudice: Scibetta); Trib. Bergamo 23 aprile 2019, n. 954 (giudice: Del Giudice); Trib. Mantova (ordinanza) 29 maggio 2019 (n.r.g. 2380/17) (giudice: Fracalvieri); Trib. Bergamo 11 giugno 2019, n. 1393 (giudice: Del Giudice); Trib. Bergamo 12 giugno 2019, n. 1396 (giudice: Del Giudice)]; 10) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così, Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Trib. Milano, 7.11.2019, n. 10105): la sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza; 11) specifica che la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella *de quo* posta all'esame dell'ABF, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso: ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni Postali Fruttiferi, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime; 12) si evidenzia che con altra recente decisione le medesime Sezioni Unite sono tornate sull'argomento, rendendo una statuizione aderente alla fattispecie che ci occupa e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della condotta mantenuta dall'intermediario: infatti, con la più volte citata sentenza dell'11.2.2019, n. 3963, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno chiarito che *"le Sezioni Unite [nella richiamata sentenza n. 13979 del 2007] non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo"*.

La resistente conclude specificando quanto segue: a) il D.M. ha stabilito che si dovesse



utilizzare anche il Buono della Serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse; b) il timbro apposto sul retro sostituisce in toto la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie "P"; c) i titolari dei buoni serie "Q/P", in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza – sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione; d) il rendimento dei Buoni non cambia dal 16<sup>^</sup> al 30<sup>^</sup> anno: muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice, mentre sino a quel momento era composto.

## DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi, emesso dall'intermediario durante nel luglio 1986 ed appartenenti alla serie Q/P ed, in specie, nella richiesta, per il periodo che va dal 21° al 30° anno, degli interessi così come riportati sulla originaria tabella a tergo del buono fruttifero oggetto di ricorso.

Il buoni appartenenti alla serie Q/P sono stati emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986; quindi, la serie Q era già stata istituita ed i buoni emessi in questo periodo dovevano necessariamente fare parte della suddetta serie; nel caso di specie, sono stati usati supporti cartacei della serie precedente, sfruttando la possibilità di correggere i tassi e la serie tramite timbri apposti dall'intermediario.

A tali buoni deve dunque applicarsi il consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui, fino al ventesimo anno di scadenza, la somma da rimborsare in sede di liquidazione deve essere calcolata ai sensi della disciplina normativa sopravvenuta, meno vantaggiosa per il sottoscrittore, e non secondo i criteri stampigliati sul retro del titolo, vigenti al tempo dell'emissione.

Al riguardo, deve ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale *"Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»"*.

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *"i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non



solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Giova tuttavia puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie Q/P.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”*.

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*”. Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*" (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei due buoni fruttiferi scaduto della serie Q/P per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO